

DELIBERA OBBLIGHI E SANZIONI

Consiglio di Amministrazione Consorzio Dafne – 25 giugno 2024

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Dafne, composto da Maurizio Riitano (Presidente), Renato De Falco (Vicepresidente), Daniele Marazzi (Consigliere Delegato), Mario Barbieri, Paola Burlini, Luca Ciaschini, Giovanni Giamminola (assente), Nicola Graifenberg, Stefano Montanari, Monica Mutti (assente), Graziano Nugnes, Antonello Paliotta, Leonardo Panico, Federico Pasquali e riunitosi il 25 giugno 2024, in presenza presso Copernico for S32 in via Filippo Sasseti 32 a Milano (MI), alle ore 14:30

considerato

che l'obiettivo del Consorzio è di favorire una sempre maggiore collaborazione di filiera attraverso uno scambio elettronico strutturato dei documenti del ciclo dell'ordine (Ordine, Avvisi di Spedizione, Prova di avvenuta consegna, ...) e che, alla luce delle analisi effettuate, molti attori non inviano sistematicamente gli Avvisi di Spedizione in formato elettronico a fronte della ricezione di Ordini elettronici inviati da Consorziati tramite la piattaforma CONDAFNE

delibera

le seguenti disposizioni.

Articolo 1 – Obblighi e ambito di applicazione

[1] Tutti gli attori che ricevono Ordini elettronici inviati da Consorziati attraverso la piattaforma CONDAFNE sono tenuti a trasmettere, direttamente o tramite il proprio depositario, gli Avvisi di Spedizione in formato elettronico strutturato (sempre attraverso la piattaforma) relativi agli Ordini ricevuti da Consorziati.

[2] Le Elaborazioni e le Sanzioni oggetto di questa delibera hanno per oggetto i soli flussi retail. Non hanno, quindi, alcun impatto sui flussi interscambiati né con NSO (Enti del SSN) né con clienti afferenti alla Sanità Privata.

Articolo 2 – Elaborazioni

[1] Due volte all'anno (rispettivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) il team del Consorzio effettuerà alcune analisi (di seguito, Elaborazioni) sul traffico interscambiato attraverso la piattaforma CONDAFNE per verificare quanto disposto all'articolo 1.

[2] Le Elaborazioni riguarderanno l'ultimo mese solare disponibile alla data di elaborazione delle stesse e, per ogni attore attivo nella ricezione ordini da più di sei (6) mesi sulla piattaforma CONDAFNE, verranno calcolati i seguenti elementi:

- numero di Ordini retail ricevuti (nel seguito, Ordini Ricevuti) e relativo numero di clienti Consorziati (inteso come singole Partite IVA – nel seguito, Clienti Mittenti);
- numero di Avvisi di Spedizione inviati (nel seguito, DesAdv Inviati) e relativo numero di clienti Consorziati (inteso come singole Partite IVA – nel seguito, Clienti Destinatari);



- il rapporto tra il numero di DesAdv Inviati e il numero di Ordini Ricevuti (nel seguito, Rapporto DesAdv-Ordini);
- il rapporto tra il numero di Clienti Mittenti e il numero di Clienti Destinatari (nel seguito, Rapporto Clienti Mittenti-Destinatari).

Articolo 3 – Identificazione dei soggetti inadempienti

[1] Verrà considerato inadempiente (nel seguito, Soggetto Inadempiente) relativamente agli obblighi introdotti dall'articolo 1 l'attore che, in base alle Elaborazioni effettuate, presenta tutte le seguenti caratteristiche:

- oltre 50 Ordini Ricevuti provenienti da Clienti Mittenti aventi lo status di Consorziati (con riferimento all'ultimo mese solare disponibile alla data delle Elaborazioni);
- ha un Rapporto DesAdv-Ordini interscambiati con Consorziati inferiore a 80%;
- ha un Rapporto Clienti Mittenti-Destinatari inferiore a 80%.

Articolo 4 - Sanzioni

[1] Il Soggetto Inadempiente sarà passibile delle seguenti sanzioni:

- sospensione delle trasmissioni degli ordini provenienti da clienti Retail (le sanzioni non impattano né i documenti NSO né quelli relativi alle strutture della Sanità Privata, ma solo quelli provenienti da Consorziati e da eventuali Distributori Utenti) tramite canale strutturato dopo quattro (4) mesi dalla data di comunicazione dell'inadempienza (come definito all'articolo 5), mantenendo attiva la messa a disposizione dei documenti in formato PDF per l'acquisizione manuale degli ordini per i soli Consorziati che hanno attivato questa funzionalità;
- pena pecuniaria pari a 2.000 €, a copertura delle attività richieste per la disattivazione e l'eventuale successiva riattivazione del canale strutturato per l'acquisizione degli ordini retail ricevuti, da versare entro i termini fissati nella comunicazione dell'inadempienza (come definito all'articolo 5).

[2] La riattivazione delle trasmissioni degli ordini tramite canale strutturato avverrà a fronte della dichiarazione formale di impegno all'attivazione del flusso dei DesAdv entro tre (3) mesi dalla riattivazione del canale strutturato.

[3] In caso di reiterazione del comportamento inadempiente, o di mancato rispetto dei termini previsti dall'impegno di cui al punto 2 che precede, le sanzioni di cui al presente articolo verranno maggiorate come segue:

- la pena pecuniaria verrà raddoppiata a ogni reiterazione dell'inadempimento;
- le trasmissioni tramite canale strutturato potranno essere sospese con effetto immediato, senza ulteriori preavvisi.

[4] Le sanzioni di cui al presente articolo verranno sospese se il Soggetto Inadempiente rispetta gli obblighi introdotti dall'articolo 1 entro i tre (3) mesi successivi alla data di comunicazione dell'inadempienza.

Articolo 5 – Comunicazione ai soggetti inadempienti

[1] Ai Soggetti Inadempienti verrà inviata una comunicazione formale, tramite PEC, comunicando il comportamento inadempiente ai sensi dell'articolo 1 e indicando le tempistiche con cui verranno comminate le sanzioni previste all'articolo 4.

Articolo 6 – Decorrenza

[1] La presente delibera ha effetto con decorrenza immediata.